



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent.31/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Gennaro Di Cecilia	Presidente
Luigi Di Marco	Consigliere relatore
Luigia Iocca	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3967/E.L. del registro di segreteria, promosso ad istanza della procura regionale per il Molise, nei confronti di:

1. Vincenzo NINI, C.F. NNIVCN54M29H892H, nato a San Giorgio a Cremano (Na), il 29 agosto 1954 e residente in Napoli, alla via San Giacomo dei Capri n. 67, Sc. A, I. 7, CAP 80131;

2. Lelio DI TULLIO, nato a Oratino (CB), il 15 ottobre 1965, C.F. DTLLLE65R15G086R ed ivi residente, alla via Fontenuova n. 21 (CAP 86010);

Visti l'atto di citazione, le comparse di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

uditi all'udienza del 18 aprile 2024, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il rappresentante del pubblico ministero nella persona del procuratore regionale facente funzioni s.p.g.

dott. Stefano Brizi, per il convenuto NINI l'avvocato Giovanni Tagliatela anche per l'avvocato Tagliatela Monica, oggi assente e per il convenuto DI TULLIO l'avvocato Claudio Santoro;

Ritenuto in

FATTO

La vicenda trae origine da una segnalazione dell'amministrazione pubblica di afferenza del docente, conseguente ad una comunicazione con cui l'INPS aveva fatto rilevare al conservatorio statale di musica Lorenzo Perosi di Campobasso, datore di lavoro del prof. Vincenzo NINI nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 29 agosto 1954, codice fiscale: NNIVCN54M29H892H, la presenza di una doppia contribuzione per lavoro subordinato, riferita allo stesso dipendente pubblico.

Le attività di indagine sono state quindi delegate alla Guardia di finanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica.

A conclusione dell'attività di indagine, il plico contenente la notizia di danno, originariamente rimesso dai militari alla procura regionale per la Campania, veniva da quest'ultima trasmesso, per competenza territoriale, alla locale procura erariale con nota n. 1067 del 16/05/2022.

Dalla ricostruzione dei fatti operata dai militari risultava ancora che il prof. Vincenzo NINI, dipendente dal conservatorio statale di musica Lorenzo Perosi di Campobasso in qualità di docente di I° fascia a tempo indeterminato di Sassofono Jazz, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno del 2 settembre 2015 aveva

svolto, nel periodo d'imposta dal 20.01.2016 al 25.06.2021, attività di lavoro subordinato per la società Scuola Bilingue S.r.l. di Napoli in costanza di rapporto di lavoro subordinato con il Ministero dell'Istruzione e dunque in violazione della vigente normativa in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi professionali extraistituzionali.

Dagli atti istruttori è altresì emerso che il conservatorio, a seguito della predetta comunicazione, provvedeva prontamente a segnalare (cfr. nota prot. n. 3812 del 26/05/2021) tale situazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e che quest'ultima amministrazione (ed in particolare il segretariato generale, direzione generale delle istituzioni della formazione superiore), provvedeva nei confronti del prof. NINI, con nota prot. n. 8629 del 21/06/2021, alla contestazione di addebiti, ai sensi dell'art. 55 bis e ss. del d.lgs. n. 165/2001. Con detto atto il prof. NINI veniva altresì diffidato, ai sensi dell'art. 63 D.P.R. n. 3/1957, dell'art. 508, co. 12, del d.lgs. n. 297/1994 e dell'art. 1, commi 60 e 61, della L. n. 662/1996, alla cessazione dell'attività lavorativa presso il datore di lavoro privato e invitato a produrre idonea documentazione comprovante detta cessazione, inclusa la documentazione pertinente all'iscrizione alla relativa cassa previdenziale. Il prof. NINI, pertanto, in data 25 giugno 2021 risolveva il rapporto di lavoro con la Scuola Bilingue S.r.l.

Dagli accertamenti complessivamente svolti dai militari risultava, ancora, che il prof. NINI non era mai stato titolare di alcuna partita IVA

e che, negli anni d'imposta dal 2016 al 2021, aveva percepito, contemporaneamente, redditi di lavoro dipendente erogati dal conservatorio statale di musica Lorenzo Perosi di Campobasso e dalla Scuola Bilingue S.r.l. di Napoli.

Secondo la ricostruzione attorea, in particolare, il prof. NINI avrebbe assunto e mantenuto rapporti di lavoro con la Scuola Bilingue S.r.l., a seguito delle sottoriportate 4 richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali, sempre approvate dal conservatorio statale di musica di Campobasso, in persona del direttore pro tempore dott. Lelio DI TULLIO:

1. richiesta di autorizzazione sottoscritta dal prof. NINI in data 20 gennaio 2016, per attività di insegnamento dal 20 gennaio 2016 al 31 maggio 2016, compenso lordo presumibile 552,28 euro mensili; la richiesta veniva accolta con autorizzazione del direttore dott. DI TULLIO registrata al prot. n. 615 del 23 gennaio 2016. La relativa comunicazione UNILAV reca il n. di prot. 83156 del 19/01/2016;

2. richiesta di autorizzazione sottoscritta dal prof. NINI in data 27 settembre 2016, per rapporto di lavoro a tempo determinato dal 3 ottobre 2016 al 30 giugno 2017, importo lordo presumibile da ricevere 1.379,64 euro mensili; la richiesta veniva accolta con autorizzazione del direttore dott. DI TULLIO del 27 settembre 2016, prot. n. 7825; la tipologia contrattuale a tempo determinato risulta anche dalla comunicazione UNILAV del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prot. n. 01244499 del 03 ottobre 2016;

3. richiesta di autorizzazione sottoscritta dal prof. NINI in data 13 settembre 2017, per attività didattica dal 14 settembre 2017 al 29 giugno 2018, importo lordo presumibile da ricevere 1.399,64 euro mensili; l'autorizzazione era rilasciata dal direttore dott. DI TULLIO in data 13 settembre 2017; la relativa comunicazione UNILAV reca il n. prot. 01304219 del 13/09/2017;

4. richiesta di autorizzazione sottoscritta dal prof. NINI in data 10 settembre 2018, per attività didattica dal 17 settembre 2018 al 30 giugno 2019 con Scuola Bilingue, importo lordo presumibile da ricevere 1.419,64 euro mensili; la richiesta veniva accolta con autorizzazione del direttore del conservatorio dott. DI TULLIO in data 13 settembre 2018, con nota prot. n. 6707.

Secondo la requirente pertanto, a decorrere dal 20 gennaio 2016 e sino al 30 giugno 2019, il prof. NINI, in costanza di rapporto di pubblico impiego a tempo pieno e indeterminato con il conservatorio, risultava titolare di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (primo contratto del 19 gennaio 2016), a tempo determinato e pieno (secondo contratto del 30 settembre 2016 e terzo contratto del 13 settembre 2017) e a tempo indeterminato e pieno (ultimo contratto del 07 settembre 2018) anche con la Scuola Privata Bilingue di Napoli.

L'istruttoria inoltre poneva in evidenza come il sig. Nini, anche dopo il 30 giugno 2019 (data di scadenza dell'ultimo rapporto autorizzato dal direttore dott. DI TULLIO), avesse intrattenuto, sempre con la medesima Scuola, ulteriori rapporti di lavoro, in assenza di richiesta di autorizzazione.

Secondo la ricostruzione accusatoria le attività del prof. NINI avrebbero integrato rapporti di lavoro subordinato e come tali sarebbero state svolte in violazione dell'art. 53, commi 1, 7 e 7 bis d.lgs. n. 165/2001. Ne conseguirebbe un'ipotesi di danno erariale, in quanto, rientrando i Conservatori di Musica, in base alla L. 508/1999, tra le istituzioni di alta cultura, il rapporto di lavoro sarebbe regolato dal d.lgs. n. 165/2001. Di conseguenza, il personale docente del comparto AFAM e, quindi, anche i docenti del conservatorio sarebbero sottoposti, in forza del richiamo operato dall'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/01, alla disciplina delle incompatibilità previste dall'art. 60 d.P.R. 3/1957 per gli impiegati civili dello Stato con riguardo al divieto di assumere impieghi alle dipendenze di privati.

La procura, pertanto, ipotizzando un danno da mancata entrata patito dall'amministrazione in conseguenza del mancato riversamento del compenso indebitamente percepito, ha notificato l'invito a fornire deduzioni agli odierni convenuti richiedendo la condanna del prof. Nini, per il periodo dal 20 gennaio 2016 al 30 giugno 2019, alla restituzione dei compensi illecitamente percepiti a seguito di autorizzazione per un totale pari a euro 52.733,04 (o in via gradata a euro 39.273,00), per condotte dolose e per l'intero ammontare

Per il medesimo periodo (dal 20 gennaio 2016 al 30 giugno 2019), ha contestato al dott. DI TULLIO, per colpa grave e, quindi, con responsabilità sussidiaria (concorrendo col responsabile a titolo di dolo), un danno pari ad euro 15.819,91 (o in via gradata a euro 11.781,90). Il DI TULLIO, avrebbe concorso con colpa grave a porre in essere le condotte

antigiuridiche del prof. NINI che hanno arrecato pregiudizio al conservatorio statale, atteso che, sempre secondo l'accusa, le norme sulle incompatibilità ed i divieti di cumulo degli impieghi sarebbero agevolmente conoscibili usando il minimo di diligenza, sicché sarebbe stato sufficiente svolgere un minimo di approfondimento, anche mediante fonti aperte, per comprendere che le richieste di autorizzazione del prof. NINI erano da rigettare; mentre, senza svolgere un minimo di controllo o di istruttoria (considerato il rilascio immediato dell'autorizzazione) il DI TULLIO autorizzava il prof. NINI a svolgere attività assolutamente vietate.

Per il periodo tra il 01 luglio 2019 e il 30 giugno 2021, ha invece richiesto esclusivamente la condanna del prof. NINI alla restituzione dei compensi percepiti in assenza di autorizzazione per un importo complessivo pari ad euro 32.646,53 (compenso al lordo delle ritenute fiscali IRPEF, SS.RR. n. 13/2021) o, in via graduata, in euro 24.819,55 pari al compenso netto percepito.

Si sono tempestivamente costituiti entrambi i convenuti contestando i fatti posti a loro carico e proclamando l'assenza di ogni responsabilità a proprio carico, avendo asseritamente tenuto tutta una condotta perfettamente conforme alle regole.

In particolare, il prof. Nini ha fatto rilevare di aver assolto pienamente il debito orario nei confronti del conservatorio con l'esecuzione delle 250 ore di didattica frontale (annue) e delle 74 ore di ricerca previste dal CCNL.

Ne conseguirebbe che alcuna diminuzione più o meno grave o evidente di efficienza o di consistenza di prestigio o di valore, avrebbe arrecato all'istituzione conservatorio per effetto dell'attività resa altrove.

Ha inoltre fatto presente che alcun conflitto d'interessi poteva porsi né si è mai posto, tra le due diverse attività, attesa la diversità della platea di alunni alla quale era rivolta la didattica per l'infanzia e la didattica presso il conservatorio Pelosi di Campobasso per età degli alunni, per qualità dei progetti e per fini perseguiti. Sotto il profilo psicologico della responsabilità ha aggiunto di essere privo di conoscenze legali in ordine alla natura giuridica dei rapporti e di essersi rimesso agli organi amministrativi del conservatorio per la verifica circa la regolarità e la compatibilità degli incarichi ricevuti.

A tal fine, utilizzando la modulistica predisposta dal proprio datore di lavoro principale, avrebbe sempre fedelmente rappresentato la situazione di fatto oggetto di richiesta di autorizzazione. Il comportamento del Dirigente che ha autorizzato puntualmente i contratti avrebbe infine generato affidamento circa il legittimo svolgimento della doppia attività.

Da ultimo ha fatto rilevare che laddove si ritenesse applicabile l'art. 53, comma 7 del d.lgs. 165/2001, anche alle condotte colpose si evidenzerebbero seri dubbi di legittimità Costituzionale della norma, la quale, letta nel combinato disposto di cui all'art. 53 comma 9 d. lgs. 165/2001, e senza operare alcuna distinzione tra gli incarichi autorizzabili (e non autorizzati) e quelli vietati non autorizzabili,

imporrebbe un divieto generico, in violazione del comma secondo dell'art. 3 della Costituzione.

Con riguardo al rapporto di lavoro presso la Scuola Bilingue svolto in assenza di autorizzazione, il prof. Nini ha infine fatto presente che essendo riferibile l'ultima richiesta di autorizzazione ottenuta ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, aveva ritenuto che la stessa spiegasse i suoi effetti anche per il futuro avendo valore illimitato.

Il dott. DI TULLIO ha invece innanzitutto eccepito l'errata contestazione del rilascio di n. 4 autorizzazioni per incarichi esterni a favore del prof. NINI, in quanto ad egli ne sarebbero astrattamente imputabili solamente due. Infatti, la terza autorizzazione - quella datata 13.09.2017 - non è stata sottoscritta dal dott. DI TULLIO, ma da un suo sostituto che, peraltro, ha "sbarrato" qualifica e nome del sottoscrittore, in segno di dichiarata alterità della persona.

Quanto alla quarta autorizzazione - quella datata 10.09.2018 - mancherebbe il provvedimento autorizzativo, posto che il prestampato prevede la manifestazione grafica di un segno di scelta da barrare ("Si/non si autorizza") che in questo caso non sarebbe presente, sicché l'autorizzazione non potrebbe dirsi formalmente e sostanzialmente espressa, essendo carente proprio la parte dispositiva del provvedimento, ossia la formale dichiarazione di autorizzazione o meno del prof. NINI allo svolgimento dell'incarico esterno.

Ha poi lamentato l'insussistenza e l'inattualità del danno da mancata entrata e l'insussistenza del fatto illecito per via dell'asserita

compatibilità dell'attività svolta in considerazione della deroga al principio di esclusività prevista dagli artt. 508 e 273 del d.lgs. n. 297/1994 in tema di autorizzabilità degli incarichi. Ha infine contestato la ricostruzione accusatoria sotto il profilo della assenza del presupposto della colpa grave per effetto del valore fidefaciente delle dichiarazioni del prof. NINI e della mancanza di un obbligo di verifica della eventuale incompatibilità del dipendente. Da ultimo ha contestato l'omessa indicazione dei criteri di computo del danno "sussidiario".

I convenuti hanno quindi chiesto di disporre il rigetto della domanda azionata, con vittoria di spese della procedura.

Con successivo atto di citazione, ritualmente notificato, non avendo ritenuto persuasive le avverse deduzioni, la requirente confermava l'impianto accusatorio nei termini formalizzati con i richiamati inviti a dedurre.

All'udienza del 18 aprile 2024 sono comparsi il rappresentante del Pubblico Ministero, per il convenuto Nini l'avvocato Tagliatela Giovanni e per il convenuto Di Tullio l'avvocato Claudio Santoro. Le parti hanno tutte insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni come da verbale.

Considerato in

DIRITTO

1. La procura ha ipotizzato un danno da mancata entrata patito dal conservatorio di musica di Campobasso in conseguenza del mancato riversamento dei compensi indebitamente percepiti da un suo dipendente, il prof. NINI, a seguito dello svolgimento di incarichi di

lavoro presso un istituto di musica privato, solo in parte autorizzati dal direttore, il dott. DI TULLIO.

Le norme violate, ad avviso della requirente sarebbero rappresentate dall'art. 53, commi 7 e 7 bis del d.lgs. n. 165/2001 secondo cui "i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza"; "in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti" (comma 7); "l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti" (comma 7 bis).

2. Al fine del corretto inquadramento giuridico della vicenda il Collegio ritiene necessario chiarire, preliminarmente, che l'articolo in esame non introduce una preclusione assoluta ed inderogabile agli incarichi esterni per via del disposto del suo comma 1 che fa espressamente salve le disposizioni speciali, tra le quali, per quanto qui interessa, gli artt. 508 e 273 del d.lgs. n. 297 del 1994 (T.U. in materia di istruzione). Di rilievo, inoltre, la previsione di cui al comma 6 del medesimo articolo che esclude l'applicazione dei successivi commi (da

7 a 13) alle “categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali”.

Si rende quindi necessario ricostruire, seppur sinteticamente, il quadro normativo di riferimento in tema di rapporto di lavoro dei dipendenti dei Conservatori statali di musica e le sue particolarità rispetto al principio generale di esclusività del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti previsto dall’art. 98 comma 1 della Costituzione.

Al riguardo assume innanzitutto rilievo il comma 15 dell'art. 508 del d.lgs. n. 297/1994 (concernente il regime delle “incompatibilità”) che prevede una espressa deroga al principio di esclusività disponendo che “al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”.

L’art. 267 del medesimo decreto prevede poi che “Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'art. 508 del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'art. 273” e che “L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli 273 e 274”.

Il citato art. 273 del d.lgs. n. 297/1994 prevede la possibilità che “i conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale

dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio”, stabilendo che “i contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo” (comma 3) e che “gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza (comma 7).

L’art. 24 del CCNL del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale) infine prevede che “I professori di prima e seconda fascia possono accettare incarichi per attività di insegnamento e per altre attività professionali consentite dalla legge, conferiti da altre istituzioni, pubbliche e/o private, a condizione che le predette attività consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l'istituzione di appartenenza. A tal fine l'istituzione rilascerà il necessario nullaosta dietro richiesta dell'interessato”.

Da ultimo, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del menzionato CCNL, - dandone “comunicazione al direttore” (comma 2) “è ammesso l'esercizio della libera attività in campi artistici purché questa non si ponga, per sua natura, in conflitto con le attività e il ruolo dell'istituzione nel territorio”.

3. Come è evidente, dal tenore letterale delle norme richiamate si evince la chiara volontà del legislatore di consentire ai docenti di conservatorio, in un regime di piena reciprocità con il settore privato, la stipula di contratti pluriennali rinnovabili e perciò stesso non solo occasionali con enti ed istituzioni di produzione musicale pubblici o privati aventi ad oggetto l'insegnamento, la didattica e la formazione musicale.

D'altra parte, la segnalata apertura del legislatore per il personale cosiddetto AFAM allo svolgimento di attività di docenza e libero professionale in parziale deroga al principio di esclusività, si giustifica in relazione all'impegno temporale, quantitativamente limitato, richiesto dalla prestazione lavorativa presso i conservatori di musica, oltre che in relazione alle caratteristiche qualitative della stessa prestazione che consentono la programmazione e la calendarizzazione delle attività in un contesto di piena autonomia da parte del docente.

Ritiene pertanto il collegio che le attività in concreto svolte dal prof. NINI fossero astrattamente compatibili con il vigente assetto ordinamentale, con il solo limite del rilascio dell'autorizzazione da parte dei vertici dell'istituto di appartenenza.

La ricostruzione attorea, d'altra parte, non si ritiene abbia fornito la prova, non desumibile dal solo trattamento previdenziale riservato al rapporto di lavoro, della natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti dal prof. NINI con la scuola privata, limitandosi la requirente alla negazione, non supportata da sufficienti elementi giustificativi, dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 273 del decreto

legislativo 6 aprile 1994, n. 297, rubricato “Contratti di collaborazione” che invece trova piena applicazione nel caso di specie. La scuola di musica privata erogatrice del compenso, infatti, va a pieno titolo annoverata nel concetto di “enti e istituzioni di produzione musicale”, nel contesto di reciprocità pubblico/privato, previsto dalla norma in commento.

4. Le variegate condotte poste in essere dai chiamati a rispondere vanno quindi scrutinate caso per caso ed alla luce dei predetti parametri normativi.

Nella ricostruzione accusatoria al prof. NINI ed al dott. DI TULLIO è stato contestato un primo gruppo composto da quattro incarichi, tutti accomunati dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, rispettivamente a titolo di responsabilità principale a titolo di dolo e di responsabilità sussidiaria gravemente colposa. Il solo prof. NINI viene poi chiamato a rispondere per il successivo svolgimento di un incarico privo di autorizzazione.

5. Ebbene, con riferimento al primo gruppo ed in particolare al primo ed al terzo incarico, tutti autorizzati, nessun profilo di responsabilità può essere ascritto al prof. NINI.

Ci si riferisce agli incarichi autorizzati con il provvedimento direttoriale del 20 gennaio 2016 e del 13/09/2017.

In entrambi i casi il dipendente, senza aver in alcun modo dissimulato la reale natura del rapporto di volta in volta intercorso con la scuola privata, ha richiesto ed ottenuto dal direttore l'autorizzazione all'esercizio della libera professione ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n.

165/2001 qualificata rispettivamente di insegnamento nel primo caso e didattica nel secondo. Ha inoltre indicato correttamente il soggetto privato conferente, la durata e l'importo lordo mensile presumibile da percepire.

La condotta del NINI, pertanto, inquadrata nel contesto ordinamentale che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti degli istituti che fanno parte dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), si appalesa compatibile con il vigente assetto ordinamentale e rispettosa dell'obbligo di richiesta e rilascio dell'autorizzazione da parte dei vertici dell'istituto di appartenenza.

Gli incarichi autorizzati, risultavano anche astrattamente autorizzabili afferendo rispettivamente all'insegnamento ed alla attività didattica svolta presso l'istituto privato nel periodo temporale rispettivamente indicato, ovvero a prestazioni pienamente compatibili nell'ambito delle attività legalmente consentite dalla normativa derogatoria di settore sopra richiamata.

6. Con riferimento ai medesimi provvedimenti autorizzatori del 20 gennaio 2016 e del 13.09.2017, anche il direttore risulta esente da responsabilità.

In relazione al primo, per gli stessi motivi sopra enunciati a proposito del professor NINI si trattava, a ben vedere, di incarico di insegnamento autorizzabile. A tale data, e sulla base della documentazione in suo possesso, in effetti il DI TULLIO non poteva rappresentarsi né conoscere una realtà fattuale difforme da quella prospettatagli, peraltro correttamente, dal richiedente. Né poteva

prevedere la reiterazione delle richieste e la conseguente asserita riqualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato per effetto della continuazione delle condotte.

In relazione al secondo incarico, quello del 13.09.2017, è invece pacifico e non contestato che trattasi di provvedimento estraneo al convenuto in quanto sottoscritto da un suo sostituto (non chiamato in giudizio) che, peraltro, ha barrato qualifica e nome del sottoscrittore, in segno di dichiarata alterità della persona.

7. A non difformi conclusioni occorre pervenire tanto per il sig. NINI che per il sig. DI TULLIO, in relazione all'incarico autorizzato con provvedimento del 27.09.2016.

Per quanto riguarda la posizione del NINI valgono le precedenti considerazioni relative alla veridicità delle affermazioni espresse e del provvedimento positivo ottenuto.

Non risulta infatti che abbia tentato di dissimulare la reale natura del rapporto di volta in volta intercorso con la scuola bilingue; né si ritiene che egli potesse dedurre la asserita non autorizzabilità della prestazione richiesta per il sol fatto che essa fosse stata dallo stesso qualificata in termini di lavoro a tempo determinato. Sebbene appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, in considerazione della sua qualità di docente di sassofono jazz, il docente non possedeva certo conoscenze giuridiche tali da porlo in condizione di inquadrare correttamente la natura giuridica dell'incarico.

D'altra parte, la dichiarazione del dipendente nel modulo non poteva che essere riferibile alla compatibilità in concreto dell'incarico

rispetto alla natura ed alla quantità di prestazione svolta a favore di terzi con quella istituzionale.

Ed anche a voler ammettere, in via del tutto ipotetica, la astratta inconferibilità dell'incarico, l'errore del richiedente non potrebbe che essere ritenuto scusabile al cospetto del vaglio del vertice amministrativo dell'istituto di appartenenza rappresentato dalla avvenuta autorizzazione.

Non sarebbe stato infatti esigibile in capo al dipendente alcun ulteriore sforzo diligente di approfondimento del vigente quadro normativo a fronte dell'assenso espresso dal soggetto a ciò specificamente deputato.

8. Nessuna responsabilità può del pari essere addebitata al DI TULLIO in considerazione della ricostruzione attorea della sua posizione in termini di responsabilità sussidiaria gravemente colposa, e per via della cennata irresponsabilità del chiamato a titolo principale (il dipendente percettore).

Più in dettaglio, la procura ha ravvisato in capo al direttore una ipotesi di responsabilità sussidiaria con colpa grave rispetto a quella principale dolosa del dipendente; inoltre "non ha contestato un danno da disservizio o da lesione del nesso sinallagmatico (OMISSIS), invocando invece la mera applicazione delle norme di cui all'art. 53, commi 7, 7-bis, per le quali il dipendente pubblico che ha illegittimamente svolto un'altra attività, non autorizzabile, è tenuto a riversare quanto percepito".

Ebbene, ritiene il Collegio che l'autorizzante non possa essere chiamato a rispondere ex art. 53, commi 7 e 7 bis, come da richiesta attorea, attesa la riferibilità delle norme ora richiamate esclusivamente al soggetto erogante o in difetto al percettore.

Pur aderendo alla tesi preferibile, che qualifica l'omissione del versamento del compenso come condotta illecita cui seguirebbe il danno erariale diretto da mancata entrata per la p.a. di appartenenza (SS.RR. n. 26/QM/2019, e, da ultimo Sez. II giurisdizionale centrale d'Appello n. 119/2024), la fattispecie legale integra in ogni caso una forma tipizzata di responsabilità, in cui il versamento dei compensi, percepiti in forza di attività illegittimamente svolta, grava sull'erogante o in difetto espressamente sul dipendente pubblico. Non v'è spazio allora, stante la riconosciuta irresponsabilità del dipendente percettore del compenso, per estendere l'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni in esame a soggetti diversi da quelli direttamente presi da esse in considerazione.

In quest'ottica anche l'esame circa la natura giuridica del rapporto di lavoro e la relativa estensibilità dell'art. 53 alle ipotesi di incompatibilità assoluta, perde di rilievo in funzione della rilevanza assunta dalla carenza della colpa grave in capo al dipendente; e, con riferimento al direttore, dei suesposti limiti all'applicazione della disciplina prevista dai commi 7 e 7 bis a soggetti diversi dal percettore. Su questo versante, d'altra parte, come sopra anticipato, si ritiene che la ricostruzione attorea non abbia fornito la prova della natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti dal prof. NINI con la Scuola privata.

Rimane quindi assorbita dalla riscontrata assenza di responsabilità del direttore la sua eccezione di insussistenza ed inattualità del danno da mancata entrata.

9. A diverse conclusioni si deve invece pervenire in relazione al quarto incarico, quello la cui richiesta di autorizzazione risulta presentata dal dipendente in data 10.09.2018 in relazione all'incarico svolto dal 17.09.2018 al 30.06.2019.

In tal caso, la richiesta di autorizzazione è rimasta priva di positivo riscontro essendosi il direttore limitato a sottoscriverla senza tuttavia manifestare la volontà di concederla o respingerla. Come risulta dall'esame della documentazione versata agli atti del processo, il Provvedimento direttoriale in effetti non lascia emergere, in alcun modo, la scelta dallo stesso esercitata in merito alla richiesta di autorizzazione promanante dal dipendente.

Si ravvisa quindi la responsabilità per colpa grave del prof. NINI prevista dal combinato disposto dei commi 7 e 7 bis dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 per aver egli eseguito la prestazione extraistituzionale in assenza di autorizzazione ed avendo omesso di riversare il compenso indebitamente percepito nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza.

In attuazione della normativa appena richiamata il danno va dunque quantificato in € 13.880,78 pari agli importi percepiti per l'espletamento dell'incarico non autorizzato così come risultanti dalle buste paga emesse dall'istituto privato in atti.

Le somme sopra indicate sono aumentate della rivalutazione dalla data delle erogazioni illegittimamente percepite e degli interessi legali, questi ultimi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza.

10. La medesima ricostruzione fattuale conduce invece a conclusioni opposte in relazione alla posizione del direttore DI TULLIO che risulta esente da responsabilità proprio in considerazione della mancata riconducibilità alla sua condotta di alcuna espressione di volontà in merito all'incarico in trattazione.

11. Va infine scrutinata la condotta del solo prof. NINI in relazione all'incarico svolto in assenza di autorizzazione.

È rimasta incontestata la circostanza, peraltro provata dai contratti di lavoro, dalle dichiarazioni dei redditi, dall'estratto contributivo e dalle certificazioni uniche e dalle buste paga in atti, che anche dopo il 30 giugno 2019 (data di scadenza dell'ultimo rapporto per il quale era stata richiesta l'autorizzazione), il prof. NINI avesse intrattenuto, sempre con la medesima scuola di musica privata, ulteriori rapporti di lavoro, in assenza di richiesta di autorizzazione.

Nel dettaglio, per il periodo dal 30.06.2019 al 25.06.2021, risulta che il dipendente abbia percepito per incarichi non autorizzati l'importo di euro 36.518,18.

In relazione al periodo in trattazione la condotta del prof. NINI risulta connotata da dolo. In considerazione della chiarezza del quadro normativo applicabile, si ritiene infatti che egli abbia intenzionalmente violato le norme applicabili e i propri doveri di servizio, ben conosciuti

per essere stati, benché solo parzialmente, assolti in occasione degli incarichi pregressi. Ciò dimostra la piena consapevolezza della sussistenza dell'obbligo di richiesta di autorizzazione oltre che la volontà di sottrarsi al solo fine di poter espletare l'attività didattica illegittimamente svolta.

Risulta poi non convincente la riqualificazione, prospettata dal NINI, in termini di rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'ultimo incarico autorizzato asseritamente ritenuto idoneo a spiegare i suoi effetti anche per il futuro. L'esame del documento invocato, ovvero quello concernente l'autorizzazione prot. n. 6707 mostra, al contrario, che l'autorizzazione sottoscritta dal DI TULLIO, rispetto all'istanza del NINI relativa a una tipologia di collaborazione didattica, era stata rilasciata per un periodo limitato decorrente dal 17.09.2018 e fino al 30.06.2019. Si rivela dunque condivisibile l'assunto della requirente ad avviso della quale non si possa ragionevolmente ritenere che tale autorizzazione, che individua un termine finale della relativa attività autorizzata, potesse giustificare addirittura il perdurare del rapporto oltre quella data (e a tempo indeterminato).

In conclusione, in relazione alle prestazioni lavorative svolte in assenza di autorizzazione il NINI va condannato ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 7 bis dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 in conseguenza del mancato riversamento dei compensi indebitamente percepiti che vanno quantificati in € 36.518,18 come risultanti dalle buste paga emesse dall'istituto privato in atti.

Le somme sopra indicate sono aumentate della rivalutazione dalla data delle erogazioni illegittimamente percepite e degli interessi legali, questi ultimi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza.

12. Conclusivamente, il prof. NINI deve essere condannato a risarcire il conservatorio di musica di Campobasso della somma complessiva di € 50.398,96 (€ 13.880,78 + € 36.518,18), oltre a rivalutazione ed interessi nei termini sopra indicati. Il sig. DI TULLIO va assolto dalla domanda attorea e vanno liquidati in suo favore gli oneri di difesa come da dispositivo.

PQM

Accoglie parzialmente la domanda attorea.

Per l'effetto condanna il sig. Vincenzo NINI al risarcimento del danno in favore del conservatorio statale di musica Lorenzo Perosi di Campobasso quantificato in € 50.398,96 (cinquantamilatrecentonovantotto/96) oltre a rivalutazione ed interessi come da motivazione.

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 48,00 (quarantotto/00).
Il Funzionario
Teresa Ciarallo

Assolve dalla domanda attorea il sig. Lelio DI TULLIO e liquida in suo favore gli oneri di difesa quantificati in € 1.731,80 (millesettecentotrentuno/80) oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Le spese di giudizio, liquidate con nota a margine dalla segreteria, sono poste a carico del sig. Vincenzo NINI (cfr. art. 31, c.g.c.).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2024,
proseguita il 13 giugno 2024 e l'11 luglio 2024.

Magistrato estensore

Presidente

Luigi Di Marco

Gennaro Di Cecilia

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 6 agosto 2024

Il Responsabile della Segreteria

Teresa Ciarallo

(Firmato digitalmente)